

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 23/08/2016 per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li 23/08/2016

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 19 agosto 2016

In Aosta, il giorno diciannove (19) del mese di agosto dell'anno duemilasedici con inizio alle ore otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente
Mauro BACCEGA
Raimondo DONZEL
Ego PERRON
Emily RINI
Renzo TESTOLIN
Laurent VIERIN

Si fa menzione che l'Assessore Luca BIANCHI è assente giustificato alla seduta.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1110** OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AGOSTA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER L'ATTIVAZIONE DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INFERMIERISTICA PER GLI ANNI ACCADEMICI 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019.

LA GIUNTA REGIONALE

- visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e, in particolare, l'art. 6, comma 3, che disciplina la stipula di protocolli d'intesa tra le Università e le Regioni in relazione alle modalità della reciproca collaborazione in merito alla formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, che dovrà avvenire:
 - a) in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale e istituzioni private accreditate;
 - b) nel rispetto della programmazione regionale dei fabbisogni del personale sanitario, di cui al comma 1, dell'art. 6-ter del D.Lgs. 502/1992;
- ricordato che, con apposite deliberazione della Giunta regionale, erano stati approvati protocolli d'intesa tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino per l'attivazione, in Valle d'Aosta, negli anni accademici dal 1997/1998 al 2001/2002 del corso triennale di diploma universitario per infermiere e, per gli anni accademici dal 2002/2003 al 2015/2016, del corso di laurea in infermieristica;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1593 in data 4 ottobre 2013, che aveva approvato la bozza del protocollo d'intesa tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino per l'attivazione del corso di laurea in infermieristica di Aosta per gli anni accademici 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 unitamente allo schema di accordo attuativo tra il medesimo Ateneo e l'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 738 in data 3 giugno 2016 concernente "Approvazione della corresponsione di assegni di formazione professionale a favore di studenti iscritti, nell'anno accademico 2016/2017, al primo anno del corso di laurea triennale in infermieristica dell'Università degli Studi di Torino presso la sede di Aosta. Integrazioni e modificazioni dell'allegato alla DGR 2213/2003 e prenotazione di spesa", con la quale, tra l'altro, è stato determinato in 15 posti il fabbisogno formativo del corso triennale di laurea in infermieristica di Aosta con inizio nell'anno accademico 2016/2017;
- visti:
 - il decreto rettorale dell'Università degli Studi di Torino n. 2397 in data 14 luglio 2016, avente per oggetto "Esame di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie – Scuola di Medicina – anno accademico 2016/2017", che ha messo a concorso 15 posti per il corso di laurea in infermieristica di Aosta per l'anno accademico 2016/2017;
 - il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 579 in data 18 luglio 2016 avente per oggetto "Programmazione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie a.a. 2016/2017", che ha definito e ripartito fra le Università il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie;
- considerato che il protocollo d'intesa di cui alla richiamata DGR 1593/2013 è in scadenza e che è pertanto necessario provvedere alla stipula di un nuovo protocollo d'intesa tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino per la disciplina dei

rapporti di collaborazione relativi all'attivazione del corso di laurea triennale in infermieristica di Aosta per gli anni accademici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019;

- dato atto che i rappresentanti dell'Università degli Studi di Torino, dell'Assessorato sanità salute e politiche sociali della Regione Autonoma Valle d'Aosta e dell'Azienda USL della Valle d'Aosta hanno provveduto a predisporre una bozza condivisa del protocollo d'intesa valevole per gli anni accademici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, da sottoporre all'esame e all'approvazione degli organi competenti;
- evidenziato che, rispetto al protocollo d'intesa in scadenza, il nuovo protocollo di intesa, la cui bozza è allegata alla presente deliberazione, presenta le seguenti principali revisioni ed integrazioni:
 - la gestione organizzativa e finanziaria dell'affidamento degli incarichi di complemento alla didattica transita dall'Università degli Studi di Torino all'Azienda USL della Valle d'Aosta, con la conseguente riduzione da € 125.000,00 a € 100.000,00 del corrispettivo da riconoscere all'Università degli studi di Torino. La gestione dei suddetti incarichi da parte dell'Azienda USL consentirà un maggiore reclutamento di personale docente locale e un risparmio, di entità non determinabile a priori, rispetto alla somma di € 25.000,00 storicamente impiegata dall'Università degli Studi di Torino per il finanziamento di questa componente didattica;
 - l'attività di tutorato e di guida al tirocinio svolta dal personale dipendente dell'Azienda USL nell'ambito del proprio orario di lavoro viene riconosciuta con crediti ECM (Educazione Continua in Medicina);
- ritenuto di approvare la bozza del protocollo d'intesa allegata alla presente deliberazione (Allegato A), che disciplina i rapporti tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino per l'attivazione del corso di laurea triennale in infermieristica in Valle d'Aosta per gli anni accademici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019;
- considerato che è altresì necessario che l'Università degli Studi di Torino e l'Azienda USL della Valle d'Aosta provvedano, ai sensi della normativa vigente, alla stipula per gli anni accademici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019:
 - di un apposito accordo attuativo per regolamentare le modalità della reciproca collaborazione e la programmazione delle risorse umane, strutturali e finanziarie, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 502/1992;
 - di un disciplinare attuativo con le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate e convenzionate del Servizio Sanitario Regionale per disciplinare e regolamentare lo svolgimento delle attività di tirocinio da parte degli studenti iscritti al corso di laurea in infermieristica di Aosta;
- ritenuto, quindi, opportuno approvare, altresì, le bozze di accordo attuativo da stipularsi tra l'Università degli Studi di Torino e l'Azienda USL della Valle d'Aosta e di disciplinare attuativo da stipularsi tra l'Università degli Studi di Torino, l'Azienda USL della Valle d'Aosta e la Struttura sede di tirocinio, come da allegati 1 e 2 alla presente deliberazione;

- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dalla Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Laurent Viérin;

ad unanimità di voti favorevoli,

D E L I B E R A

1. di approvare la bozza di protocollo di intesa tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino per la disciplina dei rapporti di collaborazione inerenti all'attivazione e all'espletamento del corso di laurea in infermieristica di Aosta per gli anni accademici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, come da allegato A), che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare lo schema di accordo attuativo tra l'Università degli Studi di Torino e l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta e lo schema del disciplinare attuativo tra i medesimi enti e la struttura sanitaria sede di tirocinio, come da allegati 1 e 2 del protocollo di intesa, formanti parimenti parte integrante della presente deliberazione;
3. di dare atto che alla sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui al punto 1) provvederà il Presidente della Regione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto gli oneri finanziari connessi al funzionamento del corso di laurea in infermieristica di Aosta, di cui all'art. 10 dell'allegato protocollo d'intesa, stimati in annui euro 180.000,00 (di cui € 100.000,00 da riconoscere all'Università degli studi di Torino), trovano copertura nell'ambito dei finanziamenti annuali trasferiti dalla Regione all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta;
5. di dare atto che, per l'anno accademico 2016/2017, il numero dei posti del corso di laurea triennale in infermieristica di Aosta è stato determinato in 15 unità con DGR 738/2016 e decreto rettorale dell'Università degli Studi di Torino n. 2397/2016;
6. di rinviare a successive deliberazioni della Giunta regionale l'approvazione del fabbisogno formativo per la figura professionale di infermiere e il numero dei posti disponibili presso la sede di Aosta del corso di laurea in infermieristica per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019, nel rispetto della programmazione regionale dei fabbisogni del personale sanitario, ai sensi del comma 1, dell'art. 6-ter del D.Lgs. 502/1992;
7. di stabilire che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta per i successivi adempimenti di competenza.

Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 1110 in data 19 agosto 2016

**BOZZA DI
PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER L'ATTIVAZIONE DEL CORSO DI
LAUREA IN INFERMIERISTICA PER GLI ANNI ACCADEMICI 2016/2017,
2017/2018 E 2018/2019.**

TRA

La Regione Valle d'Aosta, codice fiscale 80002270074, di seguito denominata Regione, rappresentata dal Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN, domiciliato ai fini della presente convenzione ad Aosta in P.zza Deffeyes, n. 1

E

l'Università degli Studi di Torino, codice fiscale 80088230018, di seguito denominata Università nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. Gianmaria AJANI, per la carica domiciliato a Torino in Via G. Verdi, n. 8

PREMESSO CHE

- il D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dal D.Lgs. n. 517/1993 e dal D.Lgs. n. 229/1999, all'art. 6 disciplina le modalità di rapporto tra Servizio Sanitario Nazionale e Università;
- il DM 22 ottobre 2004, n. 270 del M.I.U.R. ha apportato le modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei approvato con DM 3 novembre 1999, n. 509 del M.U.R.S.T.;
- con decreto interministeriale del 19 febbraio 2009 "Determinazione delle Classi delle Lauree delle Professioni Sanitarie" il M.I.U.R., di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha regolamentato le classi di laurea delle professioni sanitarie ai sensi del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- è opportuno intervenire affinché il patrimonio culturale e l'esperienza professionale sviluppatasi nelle strutture del Servizio Sanitario Regionale si coniughino con l'apporto altamente qualificato, sotto il profilo scientifico e didattico, del settore universitario, valorizzando le prospettive offerte dall'ordinamento universitario di cui alla legge 341/1990;
- con decreto interministeriale del 24 settembre 1997 il M.U.R.S.T., d'intesa con il Ministero della Sanità, ha stabilito i criteri nazionali per l'accREDITAMENTO delle strutture presso le quali attuare i corsi;
- con la legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono state dettate "norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento", ed è stata conferita "delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario".
- i principi su cui si fonda il presente protocollo d'intesa sono:
 - a) rispetto della programmazione dei fabbisogni quantitativi e qualitativi previsti dall'Amministrazione Regionale;
 - b) inserimento della Regione autonoma Valle d'Aosta come sede formativa del corso;

- c) affidamento, nell'ambito dei corsi degli insegnamenti anche a personale dipendente del S.S.N., valorizzando la funzione di docente dell'infermiere per quanto attiene le discipline "professionalizzanti";
- d) le deliberazioni della Giunta regionale relative all'approvazione del protocollo d'intesa tra la Regione Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino, per l'attivazione negli anni accademici dal 1997/1998 al 2001/2002, del corso triennale di diploma universitario per infermiere e le deliberazioni della Giunta regionale relative all'approvazione del protocollo d'intesa tra la Regione Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino, per l'attivazione negli anni accademici dal 2002/2003 al 2015/2016, del corso di laurea in infermieristica;

**TUTTO CIÒ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1

Oggetto del protocollo d'intesa e relativi accordi attuativi

Ferma restando l'autonomia dei rispettivi ordinamenti, il presente protocollo d'intesa disciplina i rapporti tra Regione e Università per la realizzazione del corso di laurea in infermieristica nella Regione autonoma Valle d'Aosta, mediante concorso di compiti didattici dell'Università, delle strutture e del personale del Servizio Sanitario Regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

Secondo quanto stabilito all'art. 11 del presente protocollo e in conformità all'allegato 1, l'Università e l'Azienda USL della Valle d'Aosta provvedono a stipulare apposito accordo attuativo del presente atto convenzionale.

Art. 2

Fabbisogno formativo

La Regione e l'Università individuano annualmente il fabbisogno formativo di infermieri, d'intesa con la Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino.

La struttura presso la quale è attivata la sede del corso è quella dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Art. 3

Attività didattica

Il Consiglio di corso di laurea, conformemente a quanto previsto dall'ordinamento universitario, assicura l'insegnamento delle discipline previste dall'ordinamento didattico del corso di laurea, mediante il proprio personale docente, tecnico o esterno (docenti universitari di altri corsi o Università e professori a contratto), nonché mediante altro personale esperto esterno di norma dipendente del S.S.R., in possesso dei requisiti e tenuto conto dell'esperienza didattica da medesimo acquisita. Annualmente gli organi accademici competenti, su proposta del Consiglio di corso di laurea, definiscono le discipline da affidare mediante apposito bando.

Per gli insegnamenti relativi alla disciplina infermieristica, la Regione e l'Università concordano che gli stessi siano affidati a personale infermieristico in possesso dei maggiori requisiti di qualificazione previsti dagli ordinamenti vigenti e di comprovata esperienza didattica. È possibile prevedere attività di complemento alla didattica da affidare a personale esperto di norma dipendente del S. S. R., su designazione del Consiglio del corso di laurea.

Il Consiglio del corso di laurea individua ogni anno il corpo docente composto da docenti universitari e/o professori a contratto e dal personale di norma dipendente del S.S.R.,

trasmettendone la relativa delibera alle Amministrazioni universitaria e regionale, con l'indicazione dei profili professionali e degli insegnamenti specifici.

I docenti non universitari sono nominati annualmente dal Rettore, senza oneri per l'Università, su proposta del Consiglio del corso di laurea e, per il personale dipendente dal S.S.N./S.S.R., previo nulla osta del Direttore Generale della struttura di appartenenza.

L'Azienda USL della Valle d'Aosta si fa carico di attivare l'intero procedimento per l'affidamento degli incarichi di complemento alla didattica deliberati dagli organi accademici competenti e di gestire amministrativamente i relativi bandi, impegnandosi a completare l'iter per l'assegnazione in tempo utile per l'inizio del corso.

Al fine di orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso di studi e renderli attivamente partecipi del processo formativo, viene attivato un servizio di tutorato.

La scelta dei tutori per la formazione tecnico-pratica, cui verrà affidata nell'ambito del tirocinio la cura di un numero di studenti di norma non superiore a 8, viene effettuata dal Consiglio del corso di laurea tra il personale docente e non, di area infermieristica, su proposta del Coordinatore del corso di laurea.

Nelle Strutture e Servizi dove si svolge il tirocinio pratico una parte dell'orario di lavoro del personale dipendente deve essere dedicata all'attività di guida di tirocinio. È prevista, infatti, l'assegnazione di funzioni di "guida di tirocinio" da affidare ad operatori esperti appartenenti al profilo professionale di infermiere. L'attività di tutorato e di guida di tirocinio è riconosciuta con crediti ECM secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Il corso di laurea in infermieristica promuove la formazione tutoriale attraverso corsi di formazione ECM organizzati dalla sede di Aosta o dall'Università di Torino, rivolti ai tutor e agli infermieri guide di tirocinio. La Struttura sede di tirocinio garantisce la partecipazione degli infermieri alla formazione tutoriale programmata dal Corso di Laurea in infermieristica di Aosta e/o dall'Università degli Studi di Torino.

L'impegno orario relativo alle funzioni di docenza, di tutorato, di guida di tirocinio e di coordinamento rientra per il personale dipendente del S.S.N. nell'ambito di quanto previsto dal C.C.N.L..

La Scuola di Medicina coordina l'attività di segreteria amministrativa del corso; la Regione, tramite l'Azienda USL della Valle d'Aosta, assicura la gestione dei supporti informatici e l'attività della segreteria didattica sulla quale gli uffici della Scuola di Medicina esercitano la vigilanza.

Art. 4

Organi del Corso di Laurea

Sono organi del corso di laurea:

- il Consiglio del corso di laurea;
- il Presidente del corso di laurea.

Il Consiglio di corso di laurea è composto da tutti i docenti che svolgono attività didattica nell'ambito del corso stesso. Ne fanno inoltre parte rappresentanze di studenti iscritti al Corso di laurea e di personale tecnico-amministrativo afferente ai Dipartimenti di riferimento. Il Consiglio di corso di laurea svolge i propri compiti secondo quanto stabilito dall'ordinamento universitario.

Il Presidente del corso è eletto dal Consiglio del Corso di laurea secondo le modalità stabilite dall'ordinamento universitario. Oltre a convocare e presiedere il Consiglio di corso di laurea, egli sovrintende alle attività del corso stesso.

Art. 5 **Coordinatore**

Per l'organizzazione delle attività relative alle discipline che costituiscono l'area degli insegnamenti specifici professionali, il Consiglio del corso di laurea nomina un Coordinatore, tra i docenti del corso di laurea stesso, appartenente allo stesso profilo professionale, in possesso della più elevata qualificazione e documentata esperienza in campo formativo specifico, in servizio presso la struttura sede del corso o presso una struttura convenzionata.

Il Coordinatore assicura l'integrazione tra gli insegnamenti teorici e il tirocinio, favorendo la conformità degli insegnamenti professionali agli standard di competenza definiti e per tale attività opera sotto la supervisione e in stretta collaborazione con il Presidente. Nello svolgimento delle proprie funzioni il Coordinatore collabora con i docenti e con il Presidente. Le proposte formulate dal Coordinatore sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di corso di laurea.

Il Coordinatore coordina l'organizzazione e la gestione delle risorse necessarie per la realizzazione del progetto didattico.

Il Coordinatore è nominato dal Consiglio di corso di laurea, rimane in carica un triennio e può essere rinominato. Egli è responsabile dell'attuazione del progetto didattico.

Art. 6 **Piano di studi**

Nel piano di studi è inserito, su proposta del Consiglio di corso di laurea, l'insegnamento di una materia in lingua francese.

Art. 7 **Tirocinio**

Il tirocinio professionale è svolto nelle strutture sanitarie dell'Azienda USL della Valle d'Aosta comprese quelle accreditate e convenzionate con l'Azienda medesima, individuate nell'Accordo Attuativo. Fatte salve le prerogative del Consiglio di corso di laurea e del Coordinatore, l'organizzazione del tirocinio è affidata a tutor infermieristici in possesso dei titoli professionali previsti dalla normativa vigente, nominati dal Consiglio di corso, su proposta del Coordinatore e nulla osta del responsabile legale dell'Ente di appartenenza. Lo studente svolge il tirocinio sotto la guida di infermieri qualificati (guide di tirocinio).

Le modalità per lo svolgimento del tirocinio sono determinate dal Consiglio di corso di laurea.

Art. 8 **Esami e commissioni di esame**

L'ammissione al corso è effettuata dall'Università con le modalità previste dal relativo ordinamento ed avviene previo accertamento medico di idoneità all'attività specifica a cura della Regione, tramite l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Il numero degli studenti ammessi non può superare i posti previsti.

L'accesso alle prove di ammissione è subordinato al superamento di una prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, organizzata dall'Azienda USL della Valle d'Aosta, in modalità conforme alla prova prevista per l'ammissione ai concorsi e alle

selezioni per l'impiego e per il conferimento degli incarichi presso l'Azienda USL medesima per il personale appartenente al ruolo sanitario - categoria C, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 3089 del 27.08.2001. Tale prova è utile ai soli fini di accesso al corso di laurea.

Sono esonerati dal suddetto accertamento i candidati che hanno superato la prova di francese nell'esame di Stato, sostenuto in Valle d'Aosta, a partire dall'anno scolastico 1998/1999, ai sensi della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52, nonché coloro che rientrano negli esoneri di cui all'art. 14 della regionale 13 febbraio 2013, n. 2 e del Regolamento regionale 12 febbraio 2013, n.1.

La commissione di accertamento della conoscenza della lingua francese è composta ai sensi dell'art. 36 del sopra richiamato regolamento n. 1/2013, così come specificato all'art. 9 dell'allegato accordo attuativo.

Art. 9

Aggiornamento professionale del personale

La Regione e l'Università attivano reciproci rapporti di collaborazione per studi e ricerche nel campo della didattica con riferimento alla formazione dell'infermiere, provvedendo, particolarmente, alla qualificazione e all'aggiornamento professionale del personale docente e di quello individuato per attività di tutorato e di guida di tirocinio.

Art. 10

Oneri finanziari

La Regione, per il tramite dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e nell'ambito del finanziamento regionale ad essa annualmente assegnato, si impegna, con le modalità disciplinate nell'accordo attuativo tra l'Azienda USL della Valle d'Aosta e l'Università di cui all'articolo 11, alla copertura dei seguenti oneri per il funzionamento della sede regionale del corso di laurea:

- fondi da trasferire al Centro di Responsabilità della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino per le attività didattiche, svolte dai docenti, deliberate dagli organi accademici competenti, erogate nell'ambito del corso di laurea in infermieristica di Aosta, ivi compresa l'assunzione temporanea di unità di personale a tempo determinato per la quota corrispondente. Tale fondo è determinato nella misura di euro 100.000 per anno accademico;
- rimborsi spese di viaggio e di vitto da corrispondere ai docenti universitari relativamente agli insegnamenti del corso di laurea;
- gli oneri per l'accertamento medico di idoneità all'attività specifica e per la sorveglianza e tutela sanitaria degli studenti;
- gli oneri relativi all'erogazione del buono mensa, spendibile nelle mense dell'Azienda USL, alle stesse condizioni riservate al personale con incarico di lavoro convenzionato;
- le spese per l'arredamento, il materiale d'uso, le utenze, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture messe a disposizione;
- le spese per ausili didattici, tecnologie informatiche e attrezzature varie;
- le spese per le divise in numero congruo rispetto alle richieste della struttura ospitante;
- le retribuzioni del personale docente dipendente del S.S.R., i cui compensi, per l'attività didattica svolta, sono stabiliti in applicazione delle norme contrattuali vigenti. Nel caso di docenti esterni, individuati dall'Azienda USL, si applicano i compensi approvati con Deliberazione del Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta n. 935 del 17 settembre 2015.

L'Università ha a proprio carico la retribuzione del personale docente, tecnico ed amministrativo proprio dipendente.

L'Università e l'Azienda USL della Valle d'Aosta, secondo le rispettive competenze, attiveranno le coperture assicurative previste dalla legge a favore dei lavoratori dipendenti ed equiparati, fermo restando che l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli studenti a norma del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche, nonché l'assicurazione per responsabilità civile contro terzi connessa con l'attività formativa e didattica specifica, compete all'Università.

Art. 11

Accordo attuativo

Entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo d'intesa, l'Azienda USL della Valle d'Aosta stipula con l'Università degli Studi di Torino l'accordo attuativo ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 502/1992 con il fine in particolare di:

- a) individuare le sedi del tirocinio;
- b) individuare tutto il personale messo a disposizione per il funzionamento del corso di laurea;
- c) disciplinare le attività di complemento alla didattica deliberate dagli organi accademici competenti;
- d) definire le modalità di trasferimento dei fondi per un importo di € 100.000 di cui all'art. 10 del presente protocollo.

L'accordo attuativo deve essere conforme allo schema allegato al presente Protocollo d'intesa (allegato n. 1).

Art. 12

Modalità di individuazione delle strutture idonee a costituire sedi di tirocinio

Le sedi di tirocinio devono ottemperare ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di accreditamento.

L'Università e l'Azienda USL Valle d'Aosta, sede del Corso di Laurea in Infermieristica, stipulano disciplinari attuativi (Allegato 2) con le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private accreditate e convenzionate con il SSN, individuate dal corso di studio come sedi di tirocinio, sulla base delle necessità didattiche.

L'Università e per essa il suo rappresentante legale, Rettore pro tempore, ai sensi della normativa sulla semplificazione amministrativa, delega con il presente atto il Presidente del corso di laurea in infermieristica a firmare i disciplinari attuativi di cui all'allegato 2.

Art. 13

Verifica di attuazione

I rappresentanti di entrambe le Parti o loro delegati si impegnano a confrontarsi, almeno una volta l'anno, e potranno richiedere appositi incontri per la verifica dell'attuazione del presente Protocollo e per la risoluzione di eventuali controversie.

Art. 14

Durata e clausola di parziale recesso

Il presente protocollo d'intesa è valido per gli anni accademici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 e può essere rinnovato.

Entro il 31 gennaio di ogni anno la Regione ha facoltà di comunicare all'Università la non attivazione del primo anno di corso per l'anno accademico successivo. In tal caso le parti

concordeeranno la revisione dei fondi annui da trasferire Centro di Responsabilità della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino.

La Regione e l'Università garantiscono comunque il completamento del ciclo di studi.

Art. 15

Spese di bollo e registrazione

Il presente Protocollo d'Intesa è soggetto all'imposta di bollo secondo la normativa vigente e le relative spese sono a carico della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Il presente Protocollo d'Intesa sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Art. 16

Norma finale e Foro competente

Per quanto non specificamente disciplinato dal presente protocollo d'intesa, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente e dallo Statuto dell'Ateneo.

Per qualsiasi controversia relativa al presente protocollo le parti riconoscono il Foro di Torino come competente a dirimere ogni eventuale controversia.

Torino, li

Aosta, li

Il Rettore
(Prof.)

Il Presidente della Regione
(Dott. Augusto ROLLANDIN)

Allegato 1 al Protocollo d'intesa

**SCHEMA DI
ACCORDO ATTUATIVO TRA L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA E
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO CONCERNENTE LA FORMAZIONE
RELATIVA AL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA PER GLI ANNI
ACCADEMICI 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019.**

L'Azienda USL Valle d'Aosta, codice fiscale, di seguito denominata Azienda, rappresentata dal Direttore Generale nato a il..... domiciliato ai fini della presente convenzione a in

e

l'Università degli Studi di Torino, codice fiscale 80088230018, di seguito indicata come Università, nella persona del Rettore pro-tempore, Prof., nato a il , domiciliato ai fini della seguente convenzione a Torino in Via Verdi 8, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del ...

premessato che

è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa fra la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino relativo al corso di laurea in infermieristica per gli anni accademici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 di cui alla DGR n. del .../.../....., così come previsto dal d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

L'Università e l'Azienda, sulla base di quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa Università-Regione succitato, nell'ambito del percorso formativo del corso di laurea in infermieristica per gli anni 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 realizzano le sottoindicate attività didattiche:

.....
.....
.....
.....
.....

Art. 2

La sede del corso di laurea in infermieristica è presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta. L'Azienda e l'Università definiscono le risorse didattiche (Tabella n. 1) e le Strutture sanitarie aziendali e/o accreditate e convenzionate con l'Azienda medesima per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 e le eventuali collaborazioni interne o esterne all'Azienda (Tabella n. 2).

L'Azienda mette a disposizione dell'Università le proprie strutture assistenziali e didattiche, distinte in quelle necessarie per l'insegnamento teorico e in quelle per il tirocinio, ed altre risorse umane, finanziarie e strumentali come previsto dal Protocollo citato in premessa. Nella scelta delle sedi di tirocinio saranno considerate quelle più utili per il raggiungimento degli obiettivi del corso.

L'Azienda si impegna a garantire la qualificazione e l'aggiornamento professionale ai propri dipendenti che sono coinvolti per il coordinamento dell'attività formativa, per la docenza e/o per il tutorato e per l'attività di guida di tirocinio nelle sedi di tirocinio.

Il corso di laurea in infermieristica promuove la formazione tutoriale attraverso corsi di formazione ECM organizzati in sede o dall'Università di Torino, rivolti ai tutor e agli infermieri guide di tirocinio; la Struttura sede di tirocinio garantisce la partecipazione degli infermieri alla formazione tutoriale programmata dal corso di laurea in infermieristica e/o dall'Università degli Studi di Torino. L'attività di tutorato e di guida di tirocinio è riconosciuta con crediti ECM secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 3

L'Università assicura l'attività di segreteria amministrativa del corso di laurea in Infermieristica con riferimento alla carriera degli studenti.

L'Azienda USL Valle d'Aosta assicura le risorse e l'organizzazione della segreteria didattica con un numero di addetti adeguato al numero degli studenti iscritti al corso di laurea (Tabella n. 3).

Art. 4

L'eventuale aggiornamento delle Tabelle n. 1, 2 e 3 allegate al presente Accordo, non comporta la modifica dello stesso.

Art. 5

L'Azienda provvede all'accertamento medico nei confronti dei discenti al fine di valutarne l'idoneità psico fisica.

Le Parti concordano che l'Azienda svolgerà le attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del d.lgs. n. 81 del 09/04/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza del Lavoro), così come integrato dal D.Lgs. 106/2009, e successive modifiche ed integrazioni, nei confronti degli studenti.

La formazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 è a carico dell'Azienda sede dell'attività formativa. L'Azienda si impegna a far conoscere ad ogni studente, che è tenuto alla loro osservanza, le regole di comportamento previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dai regolamenti aziendali, dalla legislazione antinfortunistica e da quella vigente in materia di salute e sicurezza e igiene del lavoro, nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo.

L'Azienda garantisce, in particolare, che i locali, le attrezzature e strumentazioni sono idonee e adeguate ai sensi del d.lgs. del 09.04.2008, n. 81 s.m.i. (Testo Unico sulla salute e sicurezza del Lavoro).

Nel corso delle attività e comunque durante la permanenza nella Struttura Sanitaria lo studente è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni sopra indicate.

L'Azienda si impegna a dare comunicazione all'Università all'apposito ufficio competente in materia di sicurezza degli accertamenti sanitari effettuati sito a Torino in Via Verdi, n. 8.

Durante lo svolgimento del tirocinio, gli studenti non possono essere adibiti a funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dal progetto formativo.

In relazione a quanto sopra, l'Azienda si impegna a non richiedere agli studenti il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive.

I rapporti che l'Azienda intrattiene con gli studenti non costituiscono rapporti di lavoro. Lo studente non può vantare nei confronti dell'Azienda alcun diritto di tipo retributivo.

Art. 6

Sulla base di quanto definito all'art. 11 (Oneri finanziari) del Protocollo d'Intesa Università – Regione e su indicazione del Consiglio del corso di laurea relativamente alle esigenze formative del corso, l'Azienda sosterrà i seguenti oneri finanziari:

- trasferimento di fondi al Centro di Responsabilità della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino per le attività didattiche nella misura di euro 100.000 per ogni anno accademico. Tale fondo è destinato al pagamento sia delle attività didattiche svolte dai docenti (affidamenti) deliberate dagli organi accademici competenti, svolte nell'ambito del corso di laurea in infermieristica di Aosta, ivi compresa l'assunzione temporanea di unità di personale a tempo determinato per la quota corrispondente.
Il precitato trasferimento sarà erogato nella misura del 50% alla fine del I° semestre; il restante 50% sarà erogato alla fine del II° semestre, su presentazione di un rendiconto delle spese relative al I° semestre e di un preconsuntivo della spesa relativa al II° semestre. Entro il mese di Maggio dell'anno successivo dovrà essere inviato il rendiconto dettagliato delle spese relative all'intera annualità. L'eventuale somma residua sarà accantonata dal Centro di Responsabilità della Scuola di Medicina dell'Università come parziale acconto del finanziamento che sarà determinato per l'anno accademico successivo;
- rimborsi spese di viaggio e di vitto da corrispondere ai docenti universitari relativamente agli insegnamenti del corso di laurea;
- oneri per eventuali collaborazioni con personale interno o esterno all'Azienda, individuato dal Consiglio del Corso di laurea, utili per l'espletamento delle attività tecnico-pratiche degli studenti del 1°, 2° e 3° anno di corso. I compensi per il personale non dipendente saranno stabiliti tramite appositi contratti;
- oneri per l'accertamento medico di idoneità all'attività specifica e per la sorveglianza e tutela sanitaria degli studenti;
- erogazione agli studenti del buono mensa, spendibile nelle mense dell'Azienda USL alle stesse condizioni riservate al personale con incarico di lavoro convenzionato;
- le spese per l'arredamento, il materiale d'uso, le utenze, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture messe a disposizione;
- le spese per le divise le spese in numero congruo rispetto alle richieste della struttura ospitante;
- le spese per ausili didattici, tecnologie informatiche e attrezzature varie;
- le retribuzioni del personale dipendente del S.S.R. per l'attività di docenza, secondo le norme contrattuali vigenti. Nel caso di docenti esterni, individuati dall'Azienda USL, si applicano i compensi approvati con Deliberazione del Direttore generale dell'Azienda USL n. 935 del 17 settembre 2015.

Gli oneri relativi alla sperimentazione didattica, alla formazione permanente dei formatori, a scambi e stage con altre Istituzioni, all'ammodernamento delle tecnologie formative sono a carico dell'Azienda.

Gli oneri relativi alle strutture e al personale di cui alle Tabelle n. 1, 2 e 3 sono a carico dell'Azienda.

Art. 7

L'Università e l'Azienda, secondo le rispettive competenze, attiveranno le coperture assicurative previste dalla legge a favore dei lavoratori dipendenti ed equiparati, fermo restando che l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli studenti a norma del DPR

30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche, nonché l'assicurazione per responsabilità civile contro terzi connessa con l'attività formativa e didattica specifica, compete all'Università.

Art. 8

L'Azienda si impegna ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati, attraverso personale incaricato, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy e delle misure minime di sicurezza.

L'Azienda manleva l'Università in caso di responsabilità amministrative e civili derivanti da trattamenti di dati non conformi alla normativa.

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

I suddetti dati potranno essere comunicati, esclusivamente in forma anonima, sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

L'Azienda in relazione all'attività di tirocinio si impegna a designare gli studenti quali incaricati al trattamento ed a fornire loro istruzioni per le operazioni sul trattamento dei dati personali ed in materia di misure minime ed idonee di sicurezza indicate nel disciplinare tecnico allegato al codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03).

Gli studenti si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dallo svolgimento del tirocinio svolto, anche in ossequio alle disposizioni del vigente Codice Etico della Comunità Universitaria dell'Università degli Studi di Torino.

Art. 9

La Commissione per l'accertamento della conoscenza della lingua francese, di cui all'articolo 8 del protocollo d'intesa tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'Università e prevista nel bando di ammissione, è individuata dall'Azienda con la seguente composizione:

- il Coordinatore del corso di laurea con funzioni di Presidente;
- due docenti di lingua francese;
- un dipendente dell'Azienda USL appartenente alla qualifica C2 con funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 10

Il presente Accordo ha durata corrispondente alla validità del Protocollo d'Intesa di cui in Premessa.

In ogni caso rimane in vigore fino all'approvazione del nuovo Protocollo di Intesa.

Art. 11

Per tutto ciò che non è previsto nel presente accordo si fa riferimento al Protocollo d'Intesa.

Torino,

Il Magnifico Rettore

Il Direttore Generale

Tabella n. 1 dell'Accordo Attuativo
RISORSE DIDATTICHE

Tabella n. 2 dell'Accordo Attuativo
STRUTTURE SANITARIE AZIENDALI E/O ACCREDITATE E CONVENZIONATE
EVENTUALI COLLABORAZIONI INTERNE O ESTERNE ALL'AZIENDA

Tabella n. 3 dell'Accordo Attuativo
SEGRETERIA DIDATTICA

SCHEMA DI

DISCIPLINARE ATTUATIVO (ART. 12 DEL PROTOCOLLO D'INTESA) TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA SEDE DI ATTIVITÀ FORMATIVA DEL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA E LA STRUTTURA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO DA PARTE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA PER GLI ANNI ACCADEMICI 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019.

TRA

L'Università degli Studi di (C.F.) – Scuola di Medicina – Corso di Laurea in con sede presso l'A.S.L./A.S.O./A.O.U....., nella persona del Presidente del Corso di Studio Prof. nato ail.....per il presente atto domiciliato presso l'Università degli Studi, Via.....a quanto segue delegato dal Magnifico Rettore dell'Università, ai sensi dell'art. 12 del Protocollo di Intesa.

E

L'Azienda USL Valle d'Aosta sede di attività formativa del Corso di Laurea in Infermieristica - con sede in, C.F. n. e Partita I.V.A., nella persona del suo legale rappresentante nato a il.....per il presente atto domiciliato presso

E

La Struttura sede di tirocinio - con sede in, Via, CF/Partita I.V.A., nella persona del suo legale rappresentante, nato a il, domiciliato ai fini del presente atto presso

PREMESSO CHE

- è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa fra la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino relativo al corso di laurea in infermieristica, così come previsto dal D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni;
- all'art. 12 del suddetto Protocollo d'Intesa ("Modalità di individuazione delle strutture idonee a costituire sedi di tirocinio") è previsto che l'Università e l'Azienda USL della Valle d'Aosta, sede di attività formativa del corso di laurea in infermieristica, stipulino appositi disciplinari attuativi con le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private

accreditate e convenzionate con il SSN, individuate dal corso di laurea come sedi di tirocinio, sulla base delle necessità didattiche.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Attività di tirocinio

L'Università - corso di laurea in infermieristica, l'Azienda USL della Valle d'Aosta, sede di attività formativa del corso e la Struttura individuata quale sede di tirocinio, sulla base di quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa Università-Regione succitato, nell'ambito del percorso formativo del corso di studio, realizzano l'attività di tirocinio, nei periodi previsti dalla programmazione didattica (**Tabella 1**).

Inoltre è prevista un'attività di tutorato professionale.

Il Corso di Laurea può attivare un sistema di tutori professionali tra le seguenti figure:

1. TUTOR CLINICO O DI SEDE DI TIROCINIO

- concorre all'organizzazione e attuazione delle attività professionali;
- supervisiona e guida gli studenti nell'attività formativa pratica di tirocinio professionalizzante;
- valuta e certifica ciascun periodo di tirocinio;
- può partecipare alla valutazione di fine anno degli studenti in qualità di valutatore e simulatore.

2. GUIDA DI TIROCINIO/AFFIANCATORE (DELLA SEDE DI TIROCINIO)

- concorre con il tutor clinico al raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
- affianca lo studente durante l'attività di apprendimento clinico, facilitando l'apprendimento delle competenze professionali;
- vigila sulla qualità e sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali durante il tirocinio.

Per l'apprendimento in ambito professionale, sono previsti i tutori clinici o di sede di tirocinio nella proporzione di un (1) tempo pieno lavoro per un numero di studenti non superiore a 8.

I tutori clinici o di sede di tirocinio appartengono, allo stesso profilo professionale per il quale è istituito il Corso di Laurea in Infermieristica e sono nominati, con incarichi annuali, dal Consiglio di Corso, su proposta del Coordinatore. I tutori clinici o di sede di tirocinio sono coadiuvati nelle attività di loro competenza da un tutor del corso di laurea.

L'elenco degli studenti del corso di laurea che svolgeranno attività di tirocinio in ciascuno dei periodi programmati sarà comunicato tempestivamente dal Coordinatore del corso di laurea alla Struttura sede di tirocinio. L'attività di tutorato e di guida di tirocinio è riconosciuta con crediti ECM secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 2

Diritti e doveri del tirocinante e dell'Azienda

La Struttura, sede di tirocinio, si impegna a far conoscere ad ogni tirocinante le regole di comportamento previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dai regolamenti aziendali, dalla legislazione antinfortunistica e, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/2008, le prescrizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività di tirocinio.

La Struttura, sede di tirocinio, sulla base della valutazione del rischio specifico riferito alla struttura interessata, procede all'ulteriore eventuale profilassi, assumendone la responsabilità, e si impegna a darne formale comunicazione all'Università degli Studi di Torino, Servizio Prevenzione e Protezione - Area Medicina e Chirurgia – Via Verdi, 8 – 10124 Torino.

Nel corso del tirocinio e comunque durante la permanenza in Azienda il tirocinante è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni di cui alla presente convenzione ed è altresì tenuto, anche dopo la conclusione delle attività di tirocinio, a mantenere il segreto in ordine ad operazioni o notizie riservate, delle quali sia venuto a conoscenza durante il periodo di tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio, gli studenti non possono essere adibiti a funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dai progetti attuativi.

In relazione a quanto sopra, la Struttura sede di tirocinio si impegna a non richiedere agli studenti il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive.

I rapporti che la Struttura, sede di tirocinio, intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro. Il tirocinante non può vantare nei confronti della Struttura, sede di tirocinio, alcun diritto di tipo retributivo.

Art.3

Formazione dei formatori

Il corso di laurea in infermieristica promuove la formazione tutoriale attraverso corsi di formazione ECM organizzati dall'Azienda USL o dall'Università degli Studi di Torino, rivolti ai tutor e agli infermieri guide di tirocinio; la Struttura sede di tirocinio garantisce la partecipazione degli infermieri alla formazione tutoriale programmata dal corso di laurea in infermieristica e dall'Università degli Studi di Torino.

Art. 4

Copertura assicurativa

L'Università garantisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli studenti a norma del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, nonché l'assicurazione per responsabilità civile verso terzi connessa con l'attività formativa e didattica specifica.

La struttura., sede di tirocinio, garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile nei confronti degli studenti, ai sensi dell'art. 7 dell'accordo attuativo.

Art. 5

Servizi agli studenti

La Struttura, sede di tirocinio, provvederà a garantire agli studenti locali idonei per il consumo dei pasti, spogliatoi e locali per attività didattiche correlate al tirocinio.

La Struttura, sede di tirocinio, può inoltre garantire agli studenti il lavaggio delle divise e l'erogazione di buoni pasto, alle condizioni e secondo le modalità concordate tra le parti.

Art. 6

Allontanamento del tirocinante

Qualora si verificano episodi di particolare gravità, la Struttura sede di tirocinio può chiedere al Corso di Laurea in Infermieristica l'allontanamento definitivo o temporaneo dello studente, accompagnando tale richiesta da una relazione scritta indirizzata al Presidente e al Coordinatore del Corso di Laurea.

Art. 7

Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata triennale ed è rinnovabile attraverso apposito atto formale delle parti contraenti.

In ogni caso la sua durata è prorogata fino all'approvazione del nuovo Protocollo di Intesa.

Art. 8

Disposizioni Finali

Per tutto ciò che non è previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al Protocollo di Intesa e all'Accordo attuativo ad esso allegato.

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente del Corso di Laurea

Il Direttore Generale
dell'Azienda USL Valle d'Aosta sede formativa del corso

Il Legale Rappresentante
della Struttura sanitaria sede di tirocinio

TABELLA 1 DEL DISCIPLINARE ATTUATIVO

**PROGRAMMAZIONE GENERALE DEL TIROCINIO
ANNO ACCADEMICO**

| PERIODO | Anni di Corso |
|--------------------|----------------------|
| Dal al | |
| Dal al | |
| Dal al | |
| Dal al | |
| Dal al | |

TABELLA 2 DEL DISCIPLINARE ATTUATIVO

**SEDI DI TIROCINIO E TUTORI CLINICI INDIVIDUATI
PER L'ANNO ACCADEMICO _____**

ELENCO DEI TUTORI CLINICI O DI SEDE DI TIROCINIO

| COGNOME | NOME | STRUTTURA SEDE DI TIROCINIO | PRESIDIO | SERVIZIO/REPARTO |
|----------------|-------------|--|-----------------|-------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |